

6 Danno in esito a condotte professionali improprie o errate – Rivalsa Inail in ottemperanza di attività medico-legali – Struttura sanitaria di riferimento

Correlata alle argomentazioni su rivalse e danno differenziale va segnalata una non marginale questione, non emersa in epoca precedente alla novella legislativa sul danno biologico ed altrettanto sopita in questi anni di vigenza del D.lgs. n. 38/2000. Ci si vuole riferire ai casi per i quali l'accertamento medico legale ha evidenziato la sussistenza di condotte sanitarie censurabili e dalle quali è derivato un danno o, più frequentemente, un maggior danno. Peraltro, il delta valutativo tra gli esiti infortunistici attesi e quelli conseguiti anche all'impropria attività sanitaria di diagnosi e/o cura, spesso sono di rilevante entità. L'aggravio delle prestazioni economiche erogate dall'Inail per alcuni eventi è anche estremamente importante potendosi annoverare in questo registro casi di morti evitabili, perdite sensoriali per ferite altrimenti bene governabili, menomazioni da amputazioni di arti per lesioni inizialmente anche solo distorsive di un'articolazione, deficit nervosi per soluzioni di continuo bene/meglio riparabili, prolungamento della ITA per infezioni nosocomiali, pseudoartrosi per cattiva sintesi originaria di frattura non complicata, peggioramento della prognosi *quod vitam per una diagnosi esigibile ecc.*

Ovviamente l'evoluzione sfavorevole di una lesione primitiva non sempre richiama condotte inadeguate e, anzi, il ricorrere di comportamenti imprudenti e/o imperiti e/o negligenti costituisce evenienza certamente di gran lunga minoritaria. Tuttavia, laddove sussistente ed il lavoratore già indennizzato da Inail adisca le vie giudiziarie o comunque si veda risarcito il danno dalla Struttura convenuta o dalla Compagnia che assicura l'ospedale o il sanitario, in questi casi si assiste ad una sostanziale duplicazione del danno, sempre sotto le vesti di ristoro della menomazione biologica.

Potrebbe essere indicato, nel rispetto di un principio di equità indennitaria/risarcitoria, che anche in questi casi si proceda al ristoro del solo danno differenziale rispetto a quanto già indennizzato Inail.

Inoltre, stante il principio secondo il quale tutti coloro che sono partecipi del debito di sicurezza dovrebbero rispondere della maggiore prestazione indennitaria arrecata, visto il ricorrere di casi per i quali il paziente prima e l'Istituto dopo hanno patito un aggravamento del danno, è indicato oggi più che mai l'istituzione di un processo orientato alla verifica medico legale delle vicende in parola.

In via preliminare sarebbe, quindi, opportuno realizzare un sistema di segnalazione dei casi per i quali ricorrerebbero gli estremi di una malpractice sanitaria con sequela di maggior danno, realizzare una Struttura centrale medico legale idonea ed esperta ai fini dell'analisi di tali vicende cliniche, in modo da emarginare gli elementi utili a sostenere l'eventuale contestazione all'Azienda Sanitaria ex art. 1916 cc²⁵. Potrebbe anche essere opportuno sperimentare ed istituire

²⁵ Art. 1916 Codice Civile. Diritto di surrogazione dell'assicuratore.
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili [c.c. 1203, n. 5, 1589].
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affilati [c.c. 404], dagli ascendenti, da altri parenti [c.c. 74] o da affini [c.c. 78] dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o

prassi operative per questi casi specifici, che coinvolgano Area Medica, Area Prestazioni ed Avvocatura, finalizzate alla gestione omogenea di questi casi sul territorio nazionale.

da domestici [c.c. 2240].

L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione [c.c. 1589]. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali [4] [5].

La Corte costituzionale, con sentenza 25 marzo-14 aprile 1988, n. 444 [Gazz. Uff. 27 aprile 1988, n. 17 - Prima serie speciale], ha dichiarato, tra l'altro, inammissibile la questione di legittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede l'esclusione dell'azione di surrogazione dell'I.N.A.I.L. nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai quali sia estesa l'assicurazione antinfortunistica e che abbiano cagionato per colpa un infortunio ad altro lavoratore, in riferimento agli artt. 35 e 38 Cost. .